



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 10 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2013/161 CC NAS RG del 23.09.2013

*Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92*

Visto il verbale di contestazione n.° 2013/161 CC NAS RG del 23.09.2013 ore 16,00 redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in riferimento all'ispezione effettuata dal M.A.s. UPS BELLADONNA Gaetano unitamente all'App. Sc. MESSINA Roberto (entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa), relativo all'accertamento effettuato in data 23.09.2013, con inizio ore 09,30, presso l'Azienda Agricola all'insegna "SANT'ANTONIO ABATE", corrente in Ispica (RG), C.da Giamporcuro s.n.c., della quale è legale rappresentante TRAPANI Maria Assunta, nata a Giarratana (RG) il 15.11.1953 e residente ad Ispica in via U. Foscolo, n.° 68;

Atteso che alla predetta Sig.ra TRAPANI Maria Assunta è stata rilevata violazione di cui al regolamento CE n.° 852/2004 sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n.° 193/2007, per *"avere arbitrariamente attivato, all'interno di un locale deputato a sala sterilizzazione e confezionamento, un deposito di prodotto finito, infatti all'interno risultavano stoccate numerose confezioni di prodotto finito, nella fattispecie di olive, pomodori, cipolle, zucchine, melanzane etc. omettendo di darne preventiva comunicazione alla competente autorità sanitaria"*;

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, D. Lgs. n.° 193/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 1.000,00 da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 09.12.2013, ore 19,05, al trasgressore specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Vista la richiesta di audizione presso l'Autorità Amministrativa competente presentata dalla Sig.ra TRAPANI Maria Assunta, nella qualità di legale rappresentante della Azienda Agricola "SANT'ANTONIO ABATE" e dal Sig. Gradanti Guglielmo nato a Ispica (RG) il 28.07.1955 ed ivi residente in via U. Foscolo n.° 68, nella qualità di socio dell'Azienda unitamente alla Sig.ra TRAPANI con nota prot. n.° E- 0000431 del 09.01.2014;

Viste le controdeduzioni a firma del Luogotenente Salvatore Massa, Comandante del NAS di Ragusa ed i documenti allegati, acquisite al prot. n° E- 0002511 del 05.02.2014;

Visto il verbale di audizione e le dichiarazioni rese dalla Sig.ra TRAPANI Maria Assunta presso la sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Piazza Igea, n.° 1, il giorno 13.02.2014, alle ore 10,15;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra TRAPANI Maria Assunta, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

La planimetria dei locali della ditta, prodotta spontaneamente in sede di audizione della parte, conferma l'esistenza di una sala deputata a locale di sterilizzazione e confezionamento dei prodotti.

Pertanto la destinazione del locale anzidetto è diversa dall'uso accertato in sede di ispezione dai NAS dei C.C. di Ragusa, per cui non può che concludersi per la fondatezza della contestazione.

La temporaneità dell'uso diverso del locale, quale deposito delle confezioni di prodotto finito, in attesa di consegnarlo a ditte terze, non esclude la violazione amministrativa.

Si rileva, anche, che l'ispezione effettuata a distanza di un mese, il 22.10.2013 per la fattispecie in esame ha determinato la sospensione immediata della attività di lavorazione e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli per disposizione dei tecnici della Prevenzione dell'ASP.

Si ritiene di poter accogliere la richiesta di applicazione della sanzione al minimo, non risultando precedenti violazioni a carico della ditta e tenuto conto del comportamento complessivo del trasgressore.

Si ritiene, altresì, di accogliere la rateizzazione della sanzione richiesta dalla parte ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dell'ASP in numero di rate pari a dieci.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

alla Sig.ra TRAPANI Maria Assunta, in premessa generalizzata, il pagamento della somma totale di €. 500,00 (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**);

INGIUNGE

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €.500,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi: € 566,00 (euro cinquecentosessantasei/00)

In considerazione dell'accoglimento della richiesta rateazione, l'interessato potrà procedere al pagamento per n. 10 rate mensili di Euro 56,60 , dandone contestuale comunicazione l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n.° 1 Ragusa.

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione. E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Si fa presente che, ove l'obbligato non provveda al versamento della prima rata entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e così via per i mesi successivi, decadrà dal beneficio della rateizzazione ed ai sensi dell'art. 26 dell L. 689/81 sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, maggiorata degli interessi legali maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio in caso di recupero coattivo.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra TRAPANI Maria Assunta, nata a GIARRATANA (RG) il 15.11.1953 e residente a ISPICA in Via U. Foscolo n.° 68, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola “SANT'ANTONIO ABATE” è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 20 FEB. 2014

*Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92
Dott. Vito Angito*